

Salerno, 18 settembre 2018

Prot. n° 850

Al Commissario Straordinario ASL Salerno

Al Sub Commissario Amministrativo

Al Direttore Servizio Gestione Risorse Umane

Al Collegio Sindacale

Al Direttore della Funzione Contabilità Generale

Oggetto: spese legali su sentenze vinte con compensazione delle spese - stanziamento fondo - liquidazione compensi -

In riferimento all'oggetto la scrivente organizzazione sindacale, a tutela dei propri iscritti avvocati e dei dirigenti del settore, invita codesta Amministrazione a dare applicazione integrale all'art. 9 del D.L. n.90/2014 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici), come riformato in sede di conversione dalla Legge n. 114/2014, così come espressamente richiamato dalla Circolare Regionale prot. n.512712 del 03/08/2018 che, ad ogni buon conto, si allega.

In ordine al Regolamento approvato con deliberazione n. 145/2015, si rappresenta che lo stesso impianto prevedeva l'obbligo di codesta azienda di adeguare la regolamentazione al fine di determinare la corresponsione dei compensi professionali, non solo relativamente alle sentenze che prevedono la condanna alle spese a favore dell'avvocato pubblico ma anche in ordine alle sentenze che dichiarano vincitrice l'ente ma con la previsione di una compensazione delle spese legali.

Con la presente si rinnova l'invito a destinare quote di finanziamento del fondo in materia di spese legali compensate poiché, data la loro natura provvisoria, non costituiscono parte del tetto, la cui mancata destinazione ha determinato la mancata erogazione dei dovuti compensi.

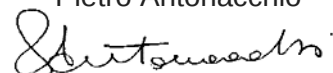
Il tutto nonostante che codesta amministrazione abbia adottato puntualmente e coerentemente l'apposito regolamento, in piena ottemperanza a quanto disposto ex lege, ivi prevedendo la corresponsione dei compensi legali anche per le cause le cui spese risultano compensate dall'A.G.

Non volendo ulteriormente dissertare sulla legittimità dei provvedimenti da adottare, manifestando da subito piena disponibilità ad eventuali approfondimenti, se e qualora ritenuti necessari atteso che la Circolare Regionale prot. n.512712 del 03/08/2018 risulta alla scrivente chiara ed inequivocabile, si invita a quanto dalla stessa disposizione indicato, anche perché il termine di 60 gg, la cui scadenza prevista è per il 2 ottobre p.v., tempistica nella quale adottare gli opportuni interventi correttivi con contestuale comunicazione delle consequenziali determinazioni, è ritenuta dalla scrivente perentoria e non ordinatoria, poiché trattasi di risorse economiche e quindi assoggettate ai termini prescrittivi previsti dalla legge.

Appare evidente che, a tutela dei lavoratori dirigenti interessati, in assenza di positivo riscontro, saremo costretti ad attivare azioni legali a tutela, condizione estremamente *ironica*, se non addirittura *paradossale*, attese la peculiarità del settore interessato che quotidianamente profonde la propria azione a difesa dell'azienda per tutti i numerosissimi contenziosi contro di essa attivati.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Pietro Antonacchio



All. Circolare Giunta Regionale del 03/08/2018